



Camera di Commercio
Ferrara



Camera di Commercio
Rimini



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA
Camera dell'Economia



Camera di Commercio
Parma



Camera di Commercio
Forlì-Cesena

Unioncamere
Emilia-Romagna



Camera di Commercio
Modena



Camera di Commercio
Ravenna



Camera di Commercio
Reggio Emilia



Camera di Commercio
Piacenza

Guida alla conversione dalla Legge 46/90 al DM 37/08 INSTALLATORI DI IMPIANTI

Versione 1.00 del 03/08/2012

SOMMARIO

SOMMARIO.....	2
PREMESSE	3
PRESUPPOSTI.....	4
CONVERSIONE AUTOMATICA E CONVERSIONE D'UFFICIO	5
CONVERSIONE SU DOMANDA	7

PREMESSE

Il D.M. 37/08, nel ridefinire la disciplina in materia di installazione di impianti all'interno di edifici, non contiene disposizioni transitorie dirette a disciplinare la conversione delle abilitazioni già acquisite alla luce della L. 46/90.

E' pacifico tuttavia che le imprese già abilitate sulla base della precedente normativa mantengono l'abilitazione senza alcuna distinzione tra l'abilitazione relativa agli impianti posti in edifici ad uso di civile abitazione e quelli realizzati in altri edifici. Ciò risulta confermato dall'art. 34 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 che, nel prevedere che: " l'abilitazione delle imprese di cui all'art. 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 concerne, alle condizioni ivi indicate, tutte le tipologie di edifici indipendentemente dalla destinazione", ha voluto equiparare le imprese già abilitate ad operare sulla base della normativa precedente con riferimento agli impianti degli edifici di civile abitazione a quelle abilitate in base alla nuova norma per tutte le tipologie di edifici. (Circolare MSE N. 68402 del 19 marzo 2012).

Al fine di dare pieno riconoscimento alle abilitazioni delle imprese di installazioni già operanti alla data di entrata in vigore del DM 37/08, nell'ottica di semplificazione dei procedimenti e di riduzione degli oneri a carico delle imprese, gli uffici camerali procederanno alla conversione automatica o d'ufficio dell'iscrizione delle imprese già abilitate ai sensi della L. 46/90.

In base delle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico con lettera circolare del 19 marzo 2012 n. 68402, la conversione verrà effettuata, presumibilmente dal mese di luglio, secondo l'iter procedurale di seguito illustrato.

Al fine di una più facile comprensione della procedura di conversione dalle abilitazioni di cui alla L. 46/90 alle abilitazioni di cui al DM 37/08 si forniscono di seguito le istruzioni utili sull'iter procedurale, la modulistica e il prospetto riepilogativo di conversione.

Al termine della conversione nei certificati e nelle visure camerali verrà riportata la nuova dizione "impresa abilitata ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008 n. 37".

PRESUPPOSTI

Condizione indispensabile per procedere alla conversione automatica/d'ufficio è la verifica della continuità di iscrizione dell'impresa. Tale condizione verrà accertata attraverso la verifica, per ogni impresa, dei seguenti presupposti:

- sussistenza dell'iscrizione, con lo status di "attiva" nel Registro delle Imprese o nell'Albo Imprese Artigiane senza soluzioni di continuità dalla data del 27 marzo 2008. Sono fatti salvi eventuali periodi di sospensione dell'attività;
- l'assenza dello status di fallimento o liquidazione coatta amministrativa;
- verifica, dal 27 marzo 2008, dell'abilitazione acquisita ai sensi della legge 46/90 senza che nel frattempo siano venuti meno i relativi requisiti in capo all'imprenditore o al legale rappresentante ovvero ad un addetto inserito stabilmente nell'impresa in veste di responsabile tecnico;
- perfetta corrispondenza tra le abilitazioni possedute ai sensi della legge 46/90 e le abilitazioni previste dal D.M. 37/08 sulla base della tabella di conversione di cui infra.

Tutte le condizioni sopra elencate devono sussistere contemporaneamente. Sono irrilevanti eventuali trasferimenti di sede anche tra province diverse.

CONVERSIONE AUTOMATICA E CONVERSIONE D'UFFICIO

Gli uffici camerali procedono automaticamente alla conversione sulla base di un procedimento informatico elaborato da Infocamere e senza alcun accertamento dei requisiti professionali.

Si procede alla conversione in modo disgiunto tra le abilitazioni dell'impresa e le abilitazioni del responsabile tecnico.

La conversione viene attuata anche in caso di abilitazione generica senza alcun riferimento alle lettere della legge 46/90: in tal caso saranno generiche anche le abilitazione del D.M. 37/08.

La conversione verrà operata sulla base del seguente schema:

TABELLA DI CONVERSIONE AUTOMATICA		
DALLA L. 46/90 AL DM 37/08		
Lettera L. 46/1990	Lettera DM 37/2008	Conversione
A) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore	a1) impianti elettrici; a2) impianti di protezione contro le scariche atmosferiche; a3) impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere	Let. A) completa = a1) a3)
B1) impianti radiotelevisivi; B2) impianti elettronici in genere; B3) antenne; B4) impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;	b1) impianti radiotelevisivi b2) impianti elettronici b3) antenne	B) completa = b) completa a2)
A) e B) complete	a) e b) complete	A) B) complete = a) b) complete
C1) impianti di riscaldamento C2) impianti di climatizzazione	c1) impianti di riscaldamento c2) impianti di climatizzazione + condizionamento c3) impianti di refrigerazione	C) completa = c1) c2)
D) impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno	d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie	D) = d)

degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore		
E) impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore	e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;	E) = e)
F) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili	f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili	F) = f)
G) impianti di protezione antincendio	g) impianti di protezione antincendio	G) = g)

Non è possibile procedere alla conversione automatica nei seguenti casi:

1. per le posizioni che contengono "limitazioni" delle abilitazioni dell'impresa e/o del/dei responsabili tecnico/i nell'ambito delle abilitazioni di cui alle lettere A, B e C;
2. per le posizioni che contengono abilitazioni sia ai sensi della Legge 46/90 che ai sensi del DM 37/08;
3. per le posizioni che contengono abilitazioni solo in corrispondenza del responsabile tecnico (senza alcuna abilitazione in corrispondenza dell'attività dell'impresa);
4. per le posizioni che contengono abilitazioni solo in corrispondenza dell'attività della/e unità locale (senza alcuna abilitazione in corrispondenza dell'attività della sede)

In questi casi, se possibile, si procederà alla conversione d'ufficio senza coinvolgere gli interessati.

CONVERSIONE SU DOMANDA

Gli uffici camerali procederanno a contattare direttamente le imprese interessate nei casi di seguito indicati qualora i dati in possesso non consentano di procedere autonomamente:

1. per le posizioni senza responsabile tecnico;
2. per le posizioni che contengono abilitazioni dell'impresa non corrispondenti a quelle del/i responsabile/i tecnico/i;
3. per le posizioni che contengono descrizioni di attività "generiche" (es. idraulico, elettricista, ecc.)

In questi casi l'impresa sarà invitata a presentare apposita istanza, attraverso la procedura di Comunicazione Unica e l'utilizzo dell'apposito modello di conversione, disponibile sul sito camerale, unendo eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa.

L'istanza, avendo valore di regolarizzazione, non è soggetta al pagamento di diritti di segreteria, imposta di bollo e tassa di concessione governativa. Tuttavia nei casi in cui la posizione dell'impresa richieda il riconoscimento di nuove abilitazioni sarà necessario presentare apposita istanza, ordinariamente soggetta al pagamento dei diritti di segreteria, imposta di bollo e tassa di concessione governativa

IMPRESA SENZA RESPONSABILE TECNICO

Qualora in visura non risulti indicata la persona in possesso della qualifica di responsabile tecnico, l'impresa è tenuta a presentare apposita istanza, tramite l'utilizzo della Comunicazione Unica (mod. S5/I2 e INT P per ciascun soggetto in possesso dei requisiti) unendo il modello di conversione allegato regolarmente compilato.

Tale adempimento non deve essere effettuato dalle imprese individuali artigiane il cui titolare è l'unico responsabile tecnico.

Le abilitazioni del/dei responsabile/i tecnico/i devono corrispondere alle abilitazioni dell'impresa.

IMPRESA CON ABILITAZIONI NON CORRISPONDENTI A QUELLE DEL/DEI RESPONSABILE/I TECNICO/I

Nei casi in cui dalla visura emerga difformità tra le abilitazioni dell'impresa e quelle del/i responsabile/i tecnico/i, è necessario presentare apposita istanza, tramite l'utilizzo della

Comunicazione Unica (mod. S5/I2 ed eventuale INT P per ciascun soggetto in possesso dei requisiti) unendo il modello di conversione allegato regolarmente compilato.

La procedura di conversione non si applicherà nei casi in cui l'incongruenza sia dovuta alla mancata presentazione di comunicazioni/adempimenti obbligatori. In tali casi l'istanza sarà soggetta alla consueta disciplina e scontrerà gli ordinari diritti di segreteria ed eventuale imposta di bollo e tassa di concessione governativa

IMPRESA CON ABILITAZIONI GENERICHE (SENZA RIFERIMENTO ALLA L. 46/90)

Nei casi in cui la visura contenga abilitazioni generiche (es. idraulico, elettricista, ecc.) e/o senza alcun riferimento alla L. 46/90, l'impresa è tenuta a presentare apposita istanza, tramite l'utilizzo della Comunicazione Unica (mod. S5/I2 e INT P per ciascun soggetto in possesso dei requisiti) unendo il modello di conversione allegato regolarmente compilato nell'apposito riquadro. Nella pratica va fatta precisa menzione delle abilitazioni sulla base della declaratoria di cui al DM 37/08.